Pubblicato il 08/03/2024

N. 00238/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00294/2024 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2024, proposto da

Gap Med Società Tra Professionisti (S.T.P.) S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia regionale emergenza urgenza - AREU, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Nicola Galleschi, ASST Santi Paolo e Carlo, ASST Valtellina e Alto Lario, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) - della Deliberazione della Giunta Regione Lombardia XII/1514 del 13 dicembre 2023, pubblicata in data 15 dicembre 2023 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50/2023, avente ad oggetto "*approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale*"; nonché di ogni atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi, per quanto occorrer possa:

2) - l'Avviso di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la predisposizione di un elenco di medici idonei cui conferire incarichi libero professionali per prestare attività di emergenza urgenza intra ospedaliera presso i servizi di anestesia e rianimazione, presso il pronto soccorso nonché presso gli ambulatori codici minori degli enti del servizio sanitario di Regione Lombardia, indetto con Delibera del Direttore Generale AREU n. 384, del 22 dicembre 2023, pubblicato in data 5 gennaio 2024;

3) - la Delibera del Direttore Generale AREU n. 45, del 1° febbraio 2024, avente ad oggetto "*Avviso di procedura comparativa ad evidenza pubblica per la predisposizione di un elenco di medici idonei cui conferire incarichi libero professionali per prestare attività di emergenza urgenza intra ospedaliera presso i servizi di anestesia e rianimazione, presso il pronto soccorso nonché presso gli ambulatori codici minori degli enti del servizio sanitario di Regione Lombardia – esito selezioni del 25 e 26 e 29 gennaio 2024*";

nonché, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni arrecati alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà quantificata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e dell'Agenzia regionale emergenza urgenza – AREU;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso appare assistito dal prescritto *fumus boni iuris* limitatamente alle censure con cui si deduce la violazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 maggio 2023, n. 56;

Ritenuto, in particolare, che tale contrasto sembra riscontrarsi limitatamente alle parti del deliberato della Giunta Regione Lombardia XII/1514, del 13 dicembre 2023, ove si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari *core;*

Considerato, altresì, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, al *periculum in mora* prospettato da parte ricorrente può essere in questa sede ovviato, sospendendo la DGR XII/1514 del 2024 limitatamente alle parti in cui si dispone che non siano ulteriormente autorizzati nuovi contratti di esternalizzazione di servizi sanitari *core*, rimanendo pertanto la delibera efficace nelle restanti parti*;*

Ritenuto, infine, che la novità delle questioni implicate nel ricorso giustifichi la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) accoglie e per l'effetto:

a) sospende, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la DGR Lombardia XII/1514, del 13 dicembre 2023;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 24 ottobre 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore

Martina Arrivi, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Concetta Plantamura	**Daniele Dongiovanni**

IL SEGRETARIO